



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RIVELLO	PIER PAOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	URRU	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MICHELONE	FABIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1151/10 depositato il 07/07/2010
- avverso la sentenza n° 101/01/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI NOVARA

controparte:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R18H00036 I.V.A. + IRPEF 2001

SEZIONE

N° 30

REG.GENERALE

N° 1151/10

UDIENZA DEL

11/04/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

58/30/11

PRONUNCIATA IL:

11 APR. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

28 OTT. 2011

Il Segretario

G. Sordani



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE XXX

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte appellante (AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Novara Ufficio Controlli):

- accogliere l'appello dell'Ufficio per la riforma della sentenza impugnata e contestuale conferma dell'atto impositivo notificato;
- nonché condannare l'appellato a rifondere le spese di giudizio come da allegata nota.

Parte appellata ():

- voglia rigettare l'appello dell'Agenzia e confermare la sentenza di primo grado;
- condannare l'Amministrazione Finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio ex art. 15 DL 546/92, forfettizzabili in euro 1.000,00 + 4% CPDC e Iva 20%, oltreché spese per euro 100,00.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente esercita l'attività di installazione di impianti radio rice-trasmittenti ed aveva presentato regolare denuncia dei redditi per l'anno 2001. L' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara Ufficio Controlli (allora Agenzia delle Entrate di Borgomanero), in fase di controllo della dichiarazione, convocava la parte per definire mediante concordato, un accertamento basato sugli Studi di Settore per l'anno 2001, utilizzando lo studio SD75U che il contribuente aveva indicato essere quello a lui afferente per tipo di attività.

Nel corso del contraddittorio, il contribuente faceva presente che lo studio applicato non era quello più vicino alla attività svolta e produceva pertanto i risultati di uno studio di settore e precisamente il SD41U a suo giudizio, più adatto a rappresentare la realtà lavorativa svolta.

Sul punto l'Ufficio non opponeva alcuna censura.

Anche in questo caso, però, il reddito dichiarato non risultava congruo (circa l'8%) ed a fronte del nuovo imponibile (differenza rispetto al dichiarato di € 7.822,00) il contribuente



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE XXX

rigettava l'accertamento dell'Ufficio, perché lo stesso non era completamente sovrapponibile alla sua situazione, e presentava tempestivo e motivato ricorso.

Si costituiva in giudizio l'ufficio, insistendo sul suo proprio corretto operato ed affermando che lo studio di settore applicato si adattava perfettamente alla tipologia dell'azienda interessata chiedendo perciò il rigetto del ricorso.

I giudici di prime cure accoglievano il ricorso e compensavano le spese.

Motivavano detta decisione con il fatto che "... l'art. 62 sexies, c.3, L. 427/1993 non può non essere applicata in modo diverso da quello che la stessa letteralmente dispone: "gli accertamenti di cui agli artt. 39 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72 possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze ... desumibili dalle condizioni di esecuzione dell'attività svolta ovvero dagli studi di settore elaborati ex art. 62 bis...".

Inoltre la Commissione deduce dagli atti come "... il ricorrente s'è opposto alla presunzione ed ha motivato la differenza tra il reddito dichiarato e quello accertato, con argomentazioni plausibili e condivisibili, tenuto conto del volume d'affari dichiarato...".

Appellava l'Ufficio che nel richiamare quanto già esposto in sede di controdeduzioni di primo grado impugnava la decisione sotto un duplice aspetto:

il primo era la possibilità di operare un accertamento analitico induttivo a fronte di una differenza tra quanto perviene dallo studio di settore e il dichiarato;

il secondo punto era la motivazione alla base dell'accoglimento del ricorso del contribuente, il parere dell'ufficio i giudici di primo grado non avevano motivato il perché del discostamento.

Concludeva come in epigrafe.

Contro deduceva il contribuente sostenendo come già in atti (doc. 3 del ricorso introduttivo) erano stato evidenziati le peculiarità della sua attività e le caratteristiche della sua azienda che avevano determinato la differente rendita.

Concludeva come in epigrafe.

La trattazione avveniva in camera di consiglio.

Al termine della discussione il Collegio riservava la decisione.

Successivamente, riunito in camera di consiglio giudicava come da dispositivo.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE XXX

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE



Il collegio ritiene dover confermare la sentenza dei primi giudici.

Sul punto della possibilità dell'Ufficio di operare ad un controllo, a fronte di un eventuale reddito non conforme agli studi di settore, il Collegio ritiene che appare corretto osservare che non vale da sola, a dar conto del superamento di una contabilità regolarmente tenuta, la semplice constatazione di un reddito inferiore alla media del gruppo di appartenenza, ma che è sicuramente indizio (come richiama giustamente l'Ufficio sentenza n. 26635/2009 della Suprema Corte di Cassazione), di una possibile evasione.

Per quanto riguarda il metodo di rettifica, si osserva, che lo stesso non è rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio finanziario ma è vincolato alle condizioni previste dalla legge e che i presupposti legali che regolano l'esercizio del potere di accertamento devono rigorosamente sussistere nel concreto caso di specie.

Avuto riguardo alle risultanze degli atti acquisiti al fascicolo processuale, ritiene il Collegio di dover rilevare, come nel caso di specie, il difensore del contribuente ha rilevato come

- le caratteristiche delle aziende facenti parte del campione statistico (SD41U) fossero ben differenti da quelle della propria azienda;
- tutti gli indici di normalità economica erano coerenti, due indici di coerenza su tre erano coerenti e lo scostamento del terzo indice (MOL sulle vendite) era già stato giustificato in sede di contraddittorio con l'Agenzia;
- tra i clienti vi erano solo imprese medio-grandi ed enti pubblici con le quali si subisce il prezzo ed è impossibile sotto-fatturare;
- il valore dei beni strumentali (costo storico) non rispecchia il valore reale dei beni essendo gli stessi senescenti ed obsolescenti ed infine l'applicazione nei suoi confronti dell'esclusione dagli studi di settore in quanto l'impresa ricadrebbe





COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE XXX

nell'ipotesi di "Marginalità Economica" come previsto dalle C.M. 31E/2007e
2561/2007.

A fronte di tutto ciò il Collegio ritiene opportuno confermare la decisione impugnata.

Sul punto spese, comunque, ritenuta la peculiarità della tematica qui trattata, il Collegio
giudica equa la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio e del
precedente.

P.Q.M.

Il Collegio respinge l'appello dell'Ufficio, dichiarando compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Torino il 11 aprile 2011

Il Giudice Estensore
(Dott. Sergio Urru)

Il Presidente
(Dott. Pier Paolo Rivello)